



COMUNE DI SCILLA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO DEL SERVIZIO		OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 EX ART. 79 DEL C.C.N.L. DEL 16.11.2022.	
Numero d'ordine	Data		
83	20.09.2023	REGISTRO GENERALE	
Numero d'ordine	Data	☐ ORIGINALE ☐ COPIA	Publicazione Albo
462	20.09.2023		dal al

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

- che il 06.04.2023 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'Interno, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Scilla a norma dell'art. 143 del D.Lgs. n.267/2000;
- che con decreto del Presidente della Repubblica del 11.04.2023, sono state conferite ad una Commissione straordinaria le attribuzioni spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco, nonché ogni altro potere o incarico attribuito dalla legge per la durata di 18 mesi;
- che con decreto n.1 del 05.05.2023, la Commissione Straordinaria ha nominato la scrivente Responsabile dell'Area Amministrativa;

Premesso:

- che il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le pubbliche amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- che le risorse del "Fondo risorse decentrate" sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti tenendo conto delle disponibilità economiche-finanziarie dell'ente nonché degli obiettivi dell'Amministrazione, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione e che, in tale contesto, spetta alla Giunta definire indirizzi e limiti per la quantificazione delle risorse complessivamente a disposizione per il salario accessorio;
- che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al triennio 2019/2021;

Atteso che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale per come più volte ricordato dalla magistratura contabile oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;

Rilevato, pertanto, che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 evidenziando, tuttavia, che l'Ente potrà nel corso dell'anno, procedere a riquantificare il fondo alla luce di eventuali mutamenti legislativi o contrattuali, come pure in ragione della sostenibilità finanziaria della spesa;

Richiamata la deliberazione n. 34 del 05.07.2023, con la quale la Commissione straordinaria, con i poteri della Giunta comunale, ha fornito le linee di indirizzo per la costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023;

Visto l'art. 40, comma 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, per effetto del quale gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle*

risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Considerato:

- che la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, ha sottolineato come la corretta gestione del fondo comprenda tre fasi obbligatorie e sequenziali e che, solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate;

- che, nella invocata prospettiva giurisprudenziale, la prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse necessarie a finanziare il "Fondo" sia per la parte stabile (avente cioè il carattere di certezza) sia per la parte variabili (con valenza annuale essendo finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio); la seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di fissare il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse; la terza fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato;

Richiamato l'art. 79, comma 7, del CCNL 2019/2021 che così dispone: *"Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo";*

Preso atto, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 che mantiene la suddivisione in:

A. Risorse stabili (commi 1 e 1 bis), ovvero risorse che presentano la caratteristica di «certezza, stabilità e continuità» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;

B. Risorse variabili (commi 2 e 3) che, invece, presentano la caratteristica della «eventualità e variabilità» e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e rese disponibili per la contrattazione integrativa;

Atteso che, ai sensi dell'art 79, commi 1 e 1 bis, del CCNL 16/11/2022, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1, lett. a): Importo consolidato anno 2017 (ex art. 67, comma 1, CCNL 21.05.2018);
- comma 1, lett. a): Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21.05.2018;
- comma 1, lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1, lett. c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1, lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di sviluppo di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1 bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dal 1° aprile 2023;

Atteso, altresì, che le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art. 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) -incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

Visto e richiamato il parere dell'Aran CFL 174 del 30.11.2022 che, con riferimento alla corretta applicazione dell'art. 79 del nuovo CCNL 16.11.2022 relativo all'incremento previsto al comma 1 lett. d), ha precisato che: *"atteso che la ratio dell'incremento in esame è quella di neutralizzare l'effetto degli incrementi stipendiali sui valori delle progressioni che gravano sul Fondo, una volta pagati gli incrementi con le decorrenze previste nella Tabella D, afferenti al 2019, 2020 e al 2021, nonché gli arretrati 2022, l'importo di incremento - a regime - sulle risorse stabili dell'anno 2023 sarà pari alle differenze tra gli incrementi a regime (1.1.2021) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali [...] senza tener conto della percentuale di part-time; nelle unità di personale sono inclusi "comandati-out" e sono esclusi "comandati-in"; sono inoltre incluse persone in aspettativa o congedo non retribuiti o parzialmente retribuiti";*

Visto il citato art. 79 e, in particolare, il comma 3 che così dispone: *"In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL";*

Accertato, a tal fine, che il monte salari dell'anno 2018 è pari ad € 953.735,00 (per come rilevato dal conto annuale 2018 reperito sul portale SICO) e che, pertanto, lo 0,22% corrisponde all'importo di € 2.098,22 che potrà essere assegnato nella misura di € 1.678,57 al fondo e per € 419,64 al budget per le elevate qualificazioni ai sensi dell'art. 79, comma 3, del CCNL 2022, applicando una ripartizione in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 del Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6;

Visto il comma 5 del citato art. 79 che così recita: *"Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita";*

Preso atto, con riferimento alla risorsa da ultimo richiamata, che l'Aran (CFL 173 del 30.11.2022), ha chiarito che nella procedura di calcolo del personale in servizio al 31/12/2018 non bisogna tenere conto delle percentuali di part-time;

Visto, con riferimento al rispetto del limite del salario accessorio dell'anno 2016:

- l'art. 23 c. 2 D.L. 75/2017 che così dispone: *"al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 [...]";*

- il comma 6 dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 che così dispone: *"La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge";*

Preso atto che, in ossequio alla normativa sopra richiamata, il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2023;

Evidenziato:

- che la Ragioneria Generale dello Stato, con circolare n. 18/2021 e circolare n. 25/2022, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;
- che la Corte dei Conti (sezione regionale Lombardia n.116/2018/Par; conforme Puglia delibera n.27/2019) ha chiarito che il compenso per la maggiorazione di posizione da attribuirsi al segretario comunale sia ricompresa nell'ammontare complessivo delle risorse da destinare al trattamento accessorio del personale e che sia soggetta ai limiti di spesa parametrati al 2016 ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 75/2017;

Preso atto, quindi, che vi sono voci retributive che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste si annoverano:

- lo stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di elevata qualificazione;
- il salario accessorio del segretario comunale;
- il fondo del lavoro straordinario;

Evidenziato:

- che per il calcolo del limite al salario accessorio dell'anno 2016, in assenza di dati precisi reperibili negli archivi dell'ente, si è fatto riferimento ai dati contenuti nell'ultimo fondo delle risorse decentrate che risulta costituito con determinazione n.22 del 04.04.2022 e riguardante l'anno 2021;
- che nella predetta determina viene dato atto, tra l'altro, che:

- "Il fondo dell'anno 2016 è stato assestato in bilancio di previsione a complessivi € 95.607,42 (oltre oneri ed IRAP) e che il tetto di spesa insuperabili, incluse le risorse destinate nel 2016 a finanziare P.O. è di € 130.740,03";
- Negli "incontri tenutisi con le Organizzazioni sindacali, nell'ambito dei quali era stata rappresentata, tanto dal Segretario generale quanto [dal responsabile], la criticità relativa alla corretta quantificazione del fondo dovuta, sostanzialmente, alla difficoltà nel rinvenimento degli atti pregressi ed erano state sollevate perplessità relative alla entità del fondo che si riteneva sottostimato";
- "il fondo per la produttività per gli anni 2017-2018-2019-2022 è stato quantificato ed assestato nei rispettivi bilanci di previsione, per ogni anno ad € 47.157,00 (a cui vanno aggiunti oneri riflessi ed IRAP), mentre dal confronto attento tra la quantificazione del fondo produttività 2021 ed il fondo produttività 2019 (quale ultimo quantificato ed approvato in contrattazione decentrata, poi confermato per "ultrattività" anche nel 2020 come comunicato con missiva del Segretario Comunale nota prot. N.11648 del 01/09/2021, nelle more della corretta quantificazione, giusta nota trasmessa alle organizzazioni sindacali) emergono delle criticità di assoluto rilievo";
- "tra il fondo determinato per gli anni 2018-2019-2022 pari ad € 47.157,00 annuo (a cui vanno aggiunti oneri riflessi ed IRAP) rispetto al fondo quantificato nel 2021 pari ad € 125.235,62 (a cui vanno aggiunti oneri riflessi ed IRAP) calcolato nel rispetto dei nuovi criteri stabiliti dal C.C.N.L. relativo al comparto funzioni locali – triennio 2016-2018 approvato in data 21.05.2018, emerge in modo inequivocabile una sottostima annuale per € -78.078,62 a cui aggiunti oneri riflessi ed IRAP, ammontanti ad una sottostima di € -103.298,02 pari al -62,35% delle somme che avrebbero costituito in sede di quantificazione fondo nella parte stabile delle "somme soggette a vincolo" destinate al personale";
- L'importo unico consolidato anno 2017 (ex art. 67, c.1 CCNL 21.05.2018) è pari ad € 47.157,06; l'incremento di € 83,20 su base annua per dipendente in servizio al 31.12.2015 (art.67, c.2, lett.A) è pari ad € 3.577,60; le differenze degli incrementi retributivi a regime per le progressioni orizzontali (art. 67, c.2, lett.b) è di € 2.958,47; R.I.A. e assegni ad persona, non più corrisposti al personale cessato dal servizio è di € 4.972,97; la riduzione stabile del fondo per lavoro straordinario è di € 7.887,00, per un totale di risorse di parte stabile ammontante ad € 66.553,10;
- Il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016, per la verifica del rispetto del relativo limite, è quantificato in € 130.740,03 di cui € 95.607,42 a titolo di risorse destinate al fondo; € 35.132,61 per fondo P.O.;

Tenuto conto:

- che nel suddetto fondo, ai fini della verifica del limite ex art. 23, non sono state computate le voci riguardanti il salario accessorio del segretario comunale ed il fondo del lavoro straordinario, le cui somme tuttavia devono essere computate in aderenza alla richiamata giurisprudenza ed alle citate circolari della RGS;
- che da un esame della documentazione di ufficio risulta che, per l'anno 2021, il Segretario generale è stato destinatario di pagamenti per € 35.470,96 di cui € 24.271,00 a titolo di retribuzione di posizione ed € 11.199,96 per maggiorazione di retribuzione di posizione; somme che possono essere prese a riferimento per il limite al salario accessorio per l'anno 2016;
- che nel citato fondo risorse decentrate per l'anno 2021, nella verifica del limite in parola, non vengono rilevate le risorse destinate al lavoro straordinario ai sensi dell'art. 14 del CCNL 01.04.1999, la cui voce, come detto, rientra anche tra quelle da annoverare nel controllo del limite in argomento;
- che dagli atti di ufficio disponibili, non risulta che il detto fondo sia stato ad oggi costituito;
- che da un esame dei conti annuali reperibili sul portale Sico (Tab.13), risulta che il personale è stato remunerato a titolo di lavoro straordinario nel 2018 con € 21.953; nel 2017 con € 21.407; nel 2016 con € 18.736; nel 2015 con € 33.657;
- che pure in assenza formale di costituzione del predetto fondo, al fine di consentire il ricorso al lavoro straordinario ed evitare ripercussioni negative sull'attività amministrativa, si ritiene opportuno destinare la somma di € 5.000,00 per contemperare il diritto alla remunerazione del lavoratore del lavoro straordinario eventualmente svolto con le disposizioni in tema di costituzione del "fondo" ex art. 14 del CCNL 01.04.1999;

Dato atto che la quota di detto limite, afferente al solo fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, non dirigente, del Comune di Scilla comprensivo della quota di risorse da destinare agli incarichi di posizione organizzativa, allo straordinario ed al salario accessorio del segretario generale con le precisazioni sopra evidenziate, è stato quantificato in € 176.375,38 per come definito nella seguente tabella:

limite salario accessorio anno 2016	
fondo salario accessorio anno 2016	€ 95.607,42
fondo posizioni organizzative anno 2016	€ 35.132,61
salario accessorio segretario generale	€ 35.470,96
fondo straordinario anno 2016	€ 5.000,00
Totale limite salario accessorio anno 2016	€ 171.210,03

Visto, con riguardo all'adeguamento del limite al salario accessorio dell'anno 2016:

- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che *"il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;
- il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, attuativo della suddetta norma, in base al quale: le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio contenute nello stesso art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 si applicano a decorrere dal 20/04/2020; rimane fermo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018;
- la circolare 13 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto *"Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni"*;

Rilevato che la Corte dei conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021, ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

Visto il Parere rilasciato dalla Ragioneria Generale dello Stato alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con Nota Prot. n. 179877/2020, con il quale sono stati forniti chiarimenti in materia di fondo incentivante, alla luce di quanto stabilito dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 e dal D.M. 17 marzo 2020 con le seguenti precisazioni:

- il limite al trattamento economico accessorio del personale rimane quello indicato nell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, ovvero l'ammontare delle risorse destinate a tal fine nell'anno 2016; l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 dispone, infatti, l'adeguamento di tale limite per garantire l'invarianza del valore medio procapite riferito all'anno 2018, ma non cambia l'anno di riferimento;
- per il calcolo del valore medio ex art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019, il fondo per la contrattazione integrativa dell'anno 2018, come certificato dai Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, va considerato "al netto" delle voci che non rilevano ai fini della verifica del limite ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;
- l'adeguamento del limite va operato anche rispetto al fondo per le risorse decentrate che alle risorse a carico del bilancio destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;

Visto l'art 11 del D. Lgs n. 135/2018 che così dispone: *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n.75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23"*;

Tenuto conto che, con delibera n. 6/2018, la Corte dei Conti Sezione Autonomie, ha enunciato il seguente principio di diritto: *"Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017"*;

Considerato che per verificare se vi siano i presupposti per procedere all'adeguamento del limite 2016 per effetto dell'incremento della dotazione organica, nella prospettiva indicata dalla nota della Ragioneria Generale dello Stato prot. 12454/2021, occorre computare i dipendenti in servizio al 31/12/2018 come segue:

- 1) ai fini della determinazione della quota media pro capite (QMP), contando tutti i dipendenti, anche a tempo determinato, che in quella data attingevano dal trattamento accessorio dell'ente, eventualmente proporzionando in caso di part time;
- 2) ai fini, invece, dell'individuazione del numero di dipendenti, sempre in servizio nel giorno 31/12/2018 (necessario a verificare se nell'anno corrente vi sia un aumento/diminuzione del personale) occorre invece contare solo quelli a tempo indeterminato sempre seguendo la regola del riproporzionamento dei part-time;
- 3) per determinare, infine, il numero di dipendenti in servizio nell'anno corrente da paragonare a quelli di quelli del 2018, si userà il "metodo dei cedolini" ovvero si devono sommare i cedolini emessi nel 2023 per tutti i dipendenti a tempo indeterminato (se del caso riproporzionati al tempo parziale e tenuto conto di assunzioni e cessazioni previste in corso d'anno) il cui totale, una volta diviso per 12, dà il numero di dipendenti da comparare con il personale del 2018; infine, rilevato uno scostamento positivo, l'eventuale aumento va moltiplicato per la quota media pro capite, per avere l'importo da adeguare al limite 2016;

Tenuto conto, pertanto, che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21/05/2018 (differenziali PEO);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21/05/2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);

- art 79, comma 1, lettera b), € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2018;
- art 79, comma 1, lett. d): differenziali posizioni economiche di sviluppo per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-bis, differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall' 01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 2017;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;
- art 79, comma 3 - incremento, del fondo del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

Rilevato:

- che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), in considerazione della previsione dei cedolini che verranno emanati al 31/12/2023 (come da indicazione fornita dalla R.G.S. con nota n. 179877 del 01.09.2020 e n. 12454 del 15.01.2021) sono stimati in 363 corrispondenti a 30,25 dipendenti (n.360 cedolini/12mesi) mentre il personale a tempo indeterminato alla data del 31/12/2018 (desunto dal conto annuale reperito sul portale SICO) era pari a 29;
- che, quindi, il numero presunto di dipendenti per l'anno corrente è superiore di 1,25 unità rispetto al solo personale a tempo indeterminato registrato nel 2018;

Atteso che, alla luce della suddetta stima del personale, secondo un'impostazione prudentiale, si rileva uno scostamento positivo nel numero dei dipendenti in servizio nell'anno 2023 rispetto al numero di dipendenti in servizio alla data di riferimento individuata dalla norma, e pertanto il limite al salario accessorio dell'anno 2016 risulta passibile di adeguamento in aumento nell'importo di euro 5.635,35 secondo la seguente tabella riepilogativa:

Fondo 2018	€95.607,42
Budget p.o. 2018	€ 35.132,61
TOTALE	€ 130.740,33
Numero totale dipendenti al 31.12.2018	29,00
Numero solo dipendenti a tempo indeterminato	29,00
QMP	€ 4.508,28
Numero cedolini presunti anno 2023	363
Totale unità 2023 (n.363 cedolini diviso 12 mensilità)	30,25
Differenza dotazione (30,25-29)	1,25
Adeguamento 2016	€ 5.635,35

Verificato quindi che, per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 può essere adeguato in «aumento» per un importo di € 5.635,25 e che, pertanto, il limite al salario accessorio del 2016 passa da € 171.210,03 ad € 176.845,38 per come riepilogato nella tabella successiva:

fondo salario accessorio anno 2016	€ 95.607,42
fondo posizioni organizzative anno 2016	€ 35.132,61
salario accessorio segretario generale anno corrente	€ 35.470,00
fondo straordinario anno 2016 (per come sopra precisato)	€ 5.000,00
Totale limite salario accessorio anno 2016	€ 171.210,03
adeguamento limite art. 33 dl 34/2019	€ 5.635,35
limite art. 23, co. 2, adeguato ai sensi art. 33, d.l. n. 34/2019	€ 176.845,03

Evidenziato che l'ammontare dell'adeguamento derivando dall'applicazione dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019, andrà verificato a consuntivo procedendo alle opportune ed eventuali rimodulazioni, secondo le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato summenzionate;

Considerata la facoltà concessa dal comma 5, del sopra citato art. 79, di destinare le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b), di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 al fondo del 2023 delle risorse, quali risorse variabili ed una tantum;

Verificato che la quota da ultimo richiamata ammonta ad € 4.901,00 (€ 2.450,50x2);

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto allegato A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

PARTE STABILE

I) Art. 79, comma 1:

- lettera a):

- **€ 47.157,06** importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1 CCNL 2016/2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione,

- risorse stabili (art. 67, comma 2):

- **€ 3.577,60:** lett. a), € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015, a valere dall' 01/01/2019;

- **€ 2.958,47:** lett. b), differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

- **€ 6.270,56:** lett. c), R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti tenuto conto di quelli collocati in quiescenza nel 2022;

- **€ 2.450,50:** lettera b), € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Quota di competenza dell'anno 2023 (somma fuori limite 2016);

- **€ 2.958,47:** lettera d), differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data del 01.01.2021 come da Orientamento applicativo Aran RAL 174/2022 (importo fuori limite 2016);

II) art. 79 comma 1-bis:

- **€ 843,68:** differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (1° aprile 2023), tra B3 e B1 e D3 e D1, calcolo effettuato tenuto conto del parere dell'Aran (CFL 175 del 30.11.2022 per il quale: *"Le risorse da conteggiare in aumento della parte stabile del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell'art. 79, comma 1-bis vanno calcolate con riferimento alle unità di personale D3 giuridico e B3 giuridico in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023). In particolare, occorre conteggiare la differenza D3-D1 e la differenza B3-B1. Tali differenze vanno moltiplicate per le rispettive unità di personale D3 giuridico e B3 giuridico. Dovendo garantire la neutralità finanziaria dell'operazione, nel calcolo si tiene conto della percentuale di part-time"*;

Dato atto, per effetto di quanto sopra, che l'importo del fondo 2023, parte stabile, è pari ad **€72.093,61**

PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, ex art. 67, comma 3, lett. c) specifiche disposizioni di legge di seguito dettagliate: incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016: **€ 21.621,74**;

Dato atto che per effetto dell'art 79, comma 5, del CCNL 2019/2021, alla parte variabile del fondo si aggiungono le seguenti voci:

- € 4.901,00 (2.450,00x2): quota una tantum risorse art. 79, comma 1 lettera b) di competenza dell'anno 2021e 2022; importo il cui calcolo, secondo il parere dell'Aran (CFL 173/2022), è stato disposto tenendo conto del personale in servizio al 31/12/2018 destinatario del CCNL senza tenere conto delle percentuali di part-time (n.29 dipendenti);
- € 2.098,22: art 79, comma 3, che prevede l'incremento, del fondo (€ 1.383,65) e del budget delle P.O. (€ 714,57), fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023 - parte variabile – ammonta ad € 27.906,39;

Rilevato che il fondo così costituito consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 come dimostrato nella tabella che segue:

<i>voci del fondo</i>	<i>2016</i>	<i>2023</i>
fondo salario accessorio	€ 95.607,42	€ 100.000
fondo posizioni organizzative anno corrente	€ 35.132,61	€ 35.132,61
salario accessorio segretario generale anno corrente	€ 35.470,00	€ 35.470,00
fondo straordinario anno corrente	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Voci fuori limite	€ 6.536,07	€ 40.287,73
Totale limite	€164.673,96	€ 134.844,88
Adeguamento ex art. 33 DL 34/2019	€ 5.635,35	//
Totale limite adeguato	€ 170.309,31	€ 134.844,88

Considerato pertanto che, alla luce di quanto sopra illustrato, è garantito il rispetto del limite di legge, poiché il trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2023, nella somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario, trattamento accessorio del segretario comunale), risulta inferiore al limite adeguato del 2016 (-35.464,43);

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad € 100.000,00 come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2023 Allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto e richiamato, con riferimento alle voci indisponibili del fondo, l'art. 80 rubricato "fondo risorse decentrate: utilizzo" del CCNL 16.11.2022 ai sensi del quale gli enti rendono annualmente disponibili le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto:

- delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3 lett. b);
- di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo:
 - quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.01.2004;
 - incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.09.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001;
 - indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.07.1995.

Rilevato che in aderenza a quanto previsto dal citato art. 80 CCNL 16.11.2022, risulta indisponibile in via previsionale alla data di costituzione del fondo la somma complessiva di € 39.011,80 la cui copertura deve essere garantita dalla parte stabile del fondo, di cui:

- € 25.713,68 per differenziali di progressione economica (ex P.E.O.) attribuite al personale dipendente;
- € 13.298,11 per indennità di comparto (quota a carico fondo, *Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004*);

Rilevato, altresì, che alcune voci del fondo saranno destinate alla copertura del maggior costo sostenuto dal medesimo fondo per le spese derivanti da differenziali stipendiali e con finalità predeterminate per un totale di € 26,372,63 per come di seguito evidenziate:

- €2.958,47 quali incrementi stipendiali;
- € 948,74: quali differenziali posizioni economiche calcolati con riferimento al personale in servizio alla data del 01.01.2021 come da Orientamento applicativo Aran RAL 174/2022;
- € 843,68: differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (1° aprile 2023), tra B3/B1 e tra D3/D1;
- € 21.624,74 destinati agli incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016;

Rilevato che per effetto delle voci indisponibili e di quelle di parte stabile necessarie dell'utilizzo di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione integrativa €34.615,57;

Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15.03.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il periodo 2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29.04.2022 con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione dell'esercizio 2021;

Visto:

- il Decreto del 13 dicembre 2022 del Ministero dell'Interno, con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 marzo 2023 e autorizzato l'esercizio provvisorio sino alla medesima data;
- che, la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 al 30 di aprile 2023;
- che, in ultimo, con decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023, è stato ancora prorogato il termine per l'approvazione del bilancio al 31 maggio 2023;
- che con Decreto del Ministero dell'Interno del 30.05.2025 il predetto termine è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2023;

Dato atto che l'effettiva imputazione delle somme quantificate, è subordinata mediante costituzione di Fondo pluriennale vincolato (FPV) alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2023 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione;

Richiamati gli articoli 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto:

- che rispetto alla costituzione del fondo 2023 si provvederà, pur in assenza di un preciso obbligo di legge, a richiedere il parere all'Organo di Revisione in nome delle istruzioni della R.G.S. e della giurisprudenza contabile;
- che il presente atto verrà trasmesso, altresì, alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

Rilevata la propria competenza in qualità di responsabile del Settore Amministrativo;

DETERMINA

Le premesse e la parte narrativa formano parte essenziale ed integrativa della presente determinazione;

1. Di costituire, ai sensi degli art.79 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 per importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 72.093,61 per risorse fisse ed € 27.906,39 come da allegato A alla presente determinazione;

2. Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2023 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;

3. Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2023/2025;

4. Di dare atto che nelle risorse del fondo sono comprese le seguenti somme di natura indisponibile: € 39.011,80 di cui € 25.713,68 per progressioni economiche orizzontali storicizzate ed € 13.298,11 a titolo di indennità di comparto quota fondo;

5. Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2023 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione;

6. Di adeguare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019, nella somma di € 170.309,31aggiungendo altresì nella verifica il salario accessorio del Segretario Comunale, come da istruzioni della RGS fornite per la compilazione della scheda SICI e della tab. 15/1 relativi alla figura del Segretario Comunale;

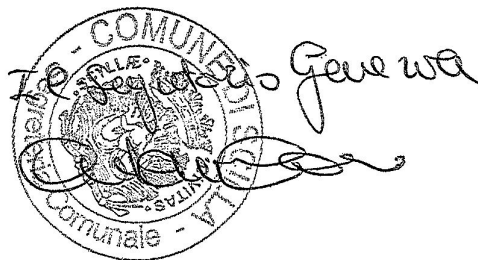
7. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;

9. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

10. Di trasmettere il presente provvedimento unitamente all'allegato A), all'Organo di Revisione per il rilascio del parere circa la compatibilità del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2023 con i vincoli di bilancio;

11. Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alla R.S.U.



VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, parere di regolarità contabile

☒ FAVOREVOLE

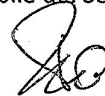
☐ NON FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

Il Responsabile del Settore Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Esercizio

Il Responsabile del Servizio Finanziario



FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2023 DEL COMUNE DI SCILLA

PARTE STABILE	
A) RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE EX CCNL 2016/2018 (ART. 79 CCNL 2022 CHE RICHIAMA L'ART. 67, COMMA 1, CCNL 2016/2018)	IMPORTI
Art. 79, c. 1, lett.a), CCNL 2022 che richiama l'art. 67, c.1, del CCNL 2018: Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.	€ 47,157.06
Art. 79, c. 1, lett.a), CCNL 2022 che richiama l'art. 67, c.2, lett.c), del CCNL 2018: Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità (RIA) e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente	€ 6,270.56
Art. 79, c. 1, lett.a), CCNL 2022 che richiama l'art. 67, c.2, lett. g), del CCNL 2018: importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario ad invarianza complessiva di risorse stanziate	€ 7,887.00
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2 (A)	€ 61,314.62
B) RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE EX CCNL 2019/2021	IMPORTI
Art. 79, c. 1, lett. C), CCNL 2022: incremento stabile delle dotazione organiche al fine di sostenere gli oneri maggiori trattamenti economici	€ -
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2 (B)	€ -
C) RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE CCNL 2016/2018 (EX ART. 79 CCNL 2022 CHE RICHIAMA L'ART. 67, C.2, CCNL 2016/2018)	IMPORTI
Art. 79, c. 1, lett. a), CCNL 2022 che richiama l'art. 67, c.2, lett.a), del CCNL 2018: Incremento di € 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (valore da ritenersi consolidato)	€ 3,577.60
Art. 79, c. 1, lett.a), CCNL 2022 che richiama l'art. 67, c.2, lett. b), del CCNL 2018: Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (valore da ritenersi consolidato)	€ 2,958.47
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2 (C)	€ 6,536.07
D) RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE CCNL 2019/2021 - ART. 67 COMMA 2	IMPORTI
Art. 79, c. 1, lett. b), CCNL 2022: Euro 84,50 per le unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2021 (calcolata per intero sulle unità in servizio).	€ 2,450.50
Art. 79, c. 1, lett. d), CCNL 2022: differenziali stipendiali personale in servizio nell'anno 2022	€ 948.74
Art. 79 c. 1-bis CCNL 2022 differenze stipendiali personale inquadrato in B3 e D3 alla data del 01.04.2023 (9 mesi per il 2023)	€ 843.68
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2 (D)	€ 4,242.92
1. TOTALE PARTE STABILE (A+B+C+D)	€ 72,093.61
PARTE VARIABILE	
E) RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE CCNL 2016/2018 (EX ART. 79, COMMA 2, CCNL 2022)	IMPORTI
Art.79, c.2, lett. a), CCNL 2022 che richiama l'art.67, c.3., del CCNL 2018: Somme derivanti da, tra gli altri, contratti di sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza già esistenti, ecc.	€ -
Art.79, c.2, lett. b), CCNL 2022. Importo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997	€ -
Art.79, c.2, lett. c), CCNL 2022. risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva	€ -
Art.79, c.2, lett. d), CCNL 2022. eventuali somme residue dell'anno precedente accertate a consuntivo straordinario ex art. 14 CCNL 1999	€ -
SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE (E)	€ -
F) RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE CCNL 2019/2021 (EX ART. 79, COMMA 2, CCNL 2022)	IMPORTI
1.2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 79 COMMA 2 LETTERA B)	IMPORTI
G) RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE - CCNL 2016/2018 (EX ART. 67, COMMA 3)	IMPORTI
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell'utenza).	
ART. 15 c. 1 lett. k), ART. 16, COMMI 4, 5 e 6 DL 98/2011 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. b) Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, indennità centralisti non vedenti. (B)	€ 21,621.74
Art. 18 c. lett. h) e Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi spese del giudizio, compensi censimento e ISTAT.	
Art. 15, c.1, del CCNL 1/4/1999 lett. m) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. e) Eventuali risparmi derivanti dallo disciplina dello straordinario art. 14.	
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE CCNL 2016/2018 art. 67, comma 3 (G)	€ 21,621.74
H) RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE - CCNL 2019/2021 (EX ART. 79)	IMPORTI
totale voci stabili e variabili escluse dal limite	€ -
Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Art. 68 c. 1 del CCNL 21.05.2018 Somme non utilizzate negli esercizi precedenti (di parte stabile)	€ -
Legge 145 del 30.12.2018 c. 1091 Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI.	€ -
Legge 178/2020 art. 1 c. 870 Risparmi certificati sui buoni pasto non erogati anno 2020	€ -
DL 135/2018 art. 11 c. 1 lett. b) Risorse accessorie eventuali per le assunzioni finanziate in deroga.	€ -
Art. 33 c. 2 di 34/2019 Eventuale incremento salario accessorio in deroga realizzabile nell'anno.	€ 4,901.00
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018, quota una tantum annualità 2021 e 2022.	€ 1,383.65
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022 (totale € 2.098,22 di cui € 1.383,65 destinata al fondo ed € 714,57 per le elevate qualificazioni) , quota d'incremento del fondo proporzionale , una tantum annualità 2022	€ 6,284.65
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE (H)	€ 27,906.39
2. TOTALE RISORSE VARIABILI (E+F+G+H)	€ 40,287.73
TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE (1+2)	€ 100,000.00
TOTALE RISORSE 2023	€ -
decurtazione superamento limite 2016	€ 100,000.00
TOTALE FONDO AL NETTO DELLA DECURTAZIONE	€ 39,011.80
PARTE INDISPONIBILE PER PEO STORICIZZATE+QUOTA COMPARTO CARICO FONDO	€ 23,414.16
Risorse necessarie a coprire maggiori costi e/o specifiche disposizioni di legge (differenziali B1/B3 D1/D3+PEO+incentivi tecnici)	€ 37,574.04
DISPONIBILITA' UTILIZZABILE	€ 5,000.00
RISORSE CHE NON TRANSITANO NEL FONDO	€ 35,132.61
Fondo lavoro straordinario (ART. 14 CCNL 01.04.1999)	€ 35,000.00
Fondo posizioni organizzative e risultato	€ 35,000.00
Salario accessorio segretario	€ 75,132.61
TOTALE RISORSE	€ 75,132.61

